

# **COMUNE DI OLIENA**

## **REGOLAMENTO**

*PER L'APPLICAZIONE DEL*

*CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI*

*ED AREE PUBBLICHE*

*(Aggiornato con le modifiche apportate con  
Deliberazione del Consiglio Comunale del 07/03/2002 n° 5 e del  
20/05/03 n° )*

# INDICE

## *Titolo I* : DISPOSIZIONI GENERALI

[articolo 1](#) – definizioni

[articolo 2](#) – ambito e scopo del Regolamento

articolo 3 – il funzionario addetto al canone

## *Titolo II* : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

### Capo 1° : OCCUPAZIONI

articolo 4 – occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

articolo 5 – occupazioni per l'esercizio del commercio

articolo 6 – altre occupazioni

### Capo 2° : LA CONCESSIONE

articolo 7 – richiesta di occupazione

articolo 8 – ufficio comunale competente

articolo 9 – istruttoria della richiesta

articolo 10 – contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale

articolo 11 – durata

articolo 12 – titolarità della concessione

articolo 13 – rinnovo o disdetta della concessione

articolo 14 – obblighi del concessionario

articolo 15 – modifica, sospensione e revoca della concessione

articolo 16 – decadenza ed estinzione della concessione

articolo 17 – limiti delle occupazioni

articolo 18 – uso dell'area concessa

articolo 19 – occupazioni abusive

## *Titolo III* : CANONE DI CONCESSIONE

### Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

articolo 20 – istituzione ed oggetto del canone di concessione

articolo 21 – criteri per la determinazione della tariffa

articolo 22 – classificazione delle strade

articolo 23 – commisurazione dell'area occupata

articolo 24 – determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti

articolo 25 – determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

articolo 26 – durata della occupazione

articolo 27 – soggetto passivo

### Capo 2° : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

articolo 28 – agevolazioni

articolo 29 – esenzioni

## *Titolo IV* : ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

articolo 30 – accertamento

articolo 31 – versamento per occupazioni permanenti

articolo 32 – versamento per occupazioni temporanee

articolo 33 – norme comuni per il versamento

articolo 34 – riscossione coattiva

articolo 35 – rimborsi

articolo 36 – sanzioni

articolo 37 - contenzioso

articolo 38 – Disposizioni finali

articolo 39 – Disposizioni transitorie

## ***Titolo 1° : DISPOSIZIONI GENERALI***

### **Articolo 1 - Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono :

- per “canone”, il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per “concessione”, l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee
- per “occupazione”, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale da parte della collettività;
- per “regolamento”, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

### **Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con questo Regolamento.

2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

### **Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone**

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale designato ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, Responsabile della gestione è l'affidatario.

3. In particolare, il Funzionario suddetto :

- a) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- b) cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
- c) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- d) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione coattiva;
- e) (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
- f) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

## ***Titolo II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI***

### **Capo 1° - OCCUPAZIONI**

#### **Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche**

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, le aree dell'agro pubblico destinate a pic nic, pranzi all'aperto, nonché le

aree destinate a mercati, anche attrezzati e possono essere permanenti o temporanee. Sono :

a) permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

- "pluriennali", aventi, cioè, durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi ( Sono tali, a titolo esemplificativo, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, e simili );

- "annuali", cioè che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, comunque inferiore all'anno.

6. Ai fini dell'applicazione del canone e delle sanzioni :

- sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

- sono considerate temporanee :

a) le occupazioni delle aree sopra indicate, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

7. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

## **Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio**

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato Decreto.

## **Articolo 6 - Altre occupazioni**

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione
3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 7, comma 6.
6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che risultino non più compatibili con l'ambiente circostante.

### **1. Capo 2° : LA CONCESSIONE**

#### **Articolo 7 - Richiesta di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune, e deve contenere, a pena di nullità :

3. nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale;
4. nel caso di richiedente diverso dai predetti, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
5. l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
6. l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, nonché l'opera che si vuole eseguire e le modalità di uso dell'area;
7. la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
8. l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario e con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
9. la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
10. Tuttavia, in deroga alla nullità di cui al comma precedente, in caso di mancanza di una o più delle indicazioni di cui sopra, il Comune può invitare l'interessato ad integrare la domanda con i dati mancanti, assegnandogli un inderogabile termine entro il quale provvedervi.
11. Qualora dalla domanda non sia possibile o risulti difficoltoso identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire eventuali altri dati richiesti dal Comune ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
12. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (vedi occupazioni di cui agli artt. 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
13. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni d'urgenza

e, quindi, a rilasciare la concessione anche in via di sanatoria ovvero, in caso non sussistano tali condizioni, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

14. Non è richiesta la concessione per occupazioni :

- occasionali, di durata non superiore a 2 (due) ore;
- determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e/o scarico delle merci;
- non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore due, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

### **Articolo 8 - Ufficio comunale competente**

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 7 deve essere presentata all'ufficio di Polizia Municipale.

### **Articolo 9 - Istruttoria della richiesta**

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali commissioni comunali competenti in materia.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo, si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

### **Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione Deposito cauzionale**

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica; e deve contenere :
  - gli elementi identificativi della concessione, come da articolo 7;
  - le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;

- la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
  - l'ammontare del canone di concessione, se dovuto, ed il relativo criterio con il quale il canone stesso è stato determinato;
  - l'obbligo di osservare quanto stabilito nell'articolo 14.
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
  4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
  5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
  6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora :
    - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
    - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
  7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
  8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

### **Articolo 11 - Durata**

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 10, senza pregiudizio di terzi e con facoltà del Comune di imporre eventuali nuove condizioni che si rendessero necessarie.
2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

### **Articolo 12 - Titolarità della concessione**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la cessione ad altri.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguenti pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, ovvero di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo di comunicare la variazione della titolarità ai fini del canone.

### **Articolo 13 - Rinnovo o disdetta della concessione**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. L'interessato, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 2 (due) giorni prima della scadenza della occupazione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta volontaria anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. Tale disdetta, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato in caso di occupazione in atto; invece, se l'occupazione ancora non è iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone versato e dell'eventuale deposito cauzionale, ma non anche degli oneri corrisposti per l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento amministrativo.

### **Articolo 14 - Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i

danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto della occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo :
  - di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
  - di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
  - di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, al ripristino del suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
  - di versare il canone alle scadenze fissate.

### **Articolo 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. Nel caso di revoca per cause imputabili al concessionario, lo stesso non ha diritto alla riduzione proporzionale o restituzione del canone eventualmente pagato.
5. Alla restituzione provvede il medesimo Funzionario comunale che ha revocato la concessione.
6. Cessate le cause di interesse pubblico, che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

## **Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il soggetto interessato decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli :
  - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico;
  - b) per mancato pagamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
  - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse al suolo stabilmente, senza giustificato motivo non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
  - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 12, relative al divieto di concessione a terzi ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
  - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
  - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei tre giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di decadenza della concessione :
  - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - la sentenza dichiarativa di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta amministrativa della sua azienda.
4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

## **Articolo 17 - Limiti delle occupazioni**

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice stradale.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri due. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

### **Articolo 18 - Uso dell'area concessa**

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo, pubblico o privato, adiacente e predisporre i mezzi necessari, atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

### **Articolo 19 - Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive :

- le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 37, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

### ***Titolo III : CANONE DI CONCESSIONE***

#### **Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

##### **Articolo 20 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione**

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a

tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il presente Regolamento, sono elencate nell'allegato "A" del Regolamento medesimo.
4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

## **Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa**

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti elementi :
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
  - c) durata della occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe di cui agli articoli 24, 25 e 26 sono aggiornate annualmente, con atto della Giunta comunale, in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato. Il provvedimento della Giunta deve essere adottato entro 30 giorni da quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio ed ha effetto per l'anno cui si riferisce la legge medesima.

## **2. Articolo 22 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 2 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli

elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio comunale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.
3. La deliberazione di classificazione delle strade è allegata al presente Regolamento ( allegato "B" ), del quale costituisce parte integrante.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata alla occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

### **Articolo 23 - Commisurazione dell'area occupata**

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. la superficie eccedente i cento metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolato in ragione del 50%.

5. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie compatibile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.
6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione.
8. Per le occupazioni temporanee ricorrenti riguardanti le aree dell'agro destinate ad attività turistiche ed altro aventi fini imprenditoriali la superficie di riferimento per il calcolo del canone è quella indicata nelle planimetrie allegate all'autorizzazione ed individuate con atto formale dalla Giunta Comunale.
9. I soggetti interessati alle occupazioni con passi carrabili possono presentare formale richiesta all'Ufficio di Polizia Municipale che provvederà al rilascio della concessione previo:
  - a)- pagamento del canone, calcolato sulla base della larghezza del passo per la profondità convenzionale di un metro;
  - b)- pagamento della quota fissa di Euro 55,00 per il rilascio del cartello.

#### **Articolo 24 - Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti**

1. La tariffa ordinaria del canone annuo per le occupazioni permanenti è così determinata per metro quadrato o metro lineare:
  - a. Euro 26,00 per la 1<sup>a</sup> categoria;
  - b. Euro 19,00 per la 2<sup>a</sup> categoria;
  - c. Euro 13,00 per la 3<sup>a</sup> categoria.
2. Il canone annuo per le occupazioni permanenti aventi come finalità il recupero o la valorizzazione ambientale di aree con superficie superiore a 1000 mq. viene commisurato in € 0.06 al mq. annuo.

#### **Articolo 25 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee**

3. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee, per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o lineare è di:
  - a. Euro 0,60 per la 1<sup>a</sup> categoria;

- b. Euro 0,40 per la 2<sup>a</sup> categoria;
  - c. Euro 0,30 per la 3<sup>a</sup> categoria
2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera, di cui al comma 1, va suddivisa secondo le ore di effettiva occupazione;
  3. Per le occupazioni temporanee ricorrenti riguardanti aree mercatali o dell'agro possono essere stipulate convenzioni in deroga alle tariffe indicate nei precedenti commi.
  4. Per le occupazioni temporanee e temporanee permanenti riguardanti aree destinate ad attività imprenditoriali in ambito turistico od altro, le tariffe sono quelle indicate al Comma 1 – Lettera B
  5. Per le occupazioni temporanee eccedenti i 100 ml./mq. riguardante l'esecuzione di lavori di pubblica utilità o pubblico interesse il canone di occupazione viene calcolato in base alla durata dei lavori nella singola via o piazza e nella misura di € 0,05 per ml./mq.

### **Articolo 26 - Durata della occupazione**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse in corso d'anno. Le frazioni superiori all'anno sono computate per anno intero.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, in base a quanto disposto nell'articolo 25.

### **Articolo 27 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

### **3. Capo 2° : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

#### **Articolo 28 - Agevolazioni**

1. Le tariffe ordinarie del canone, come determinate negli articoli 24 e 25 precedenti, sono ridotte :
  - del 50%, per occupazioni realizzate per finalità assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
  - del 50%, per occupazioni, permanenti o temporanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché prive di appoggi al suolo pubblico (es. serbatoi , ecc.);
  - del 50%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato, con esclusione di eventuali proroghe;
  - del 50%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
  - del 50% per i passi carrabili.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

#### **Articolo 29 - Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone :
  - le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai Comuni e loro Consorzi e quelle effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
  - le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
  - le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
  - le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 1° del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché, sia le une che le altre, non contengano indicazioni di pubblicità;
- le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- le occupazioni di sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o d'irrigazione dei fondi agricoli e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- le occupazioni di cui all'articolo 7, comma 6;
- le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- le occupazioni effettuate con balconi, bow-window o simili infissi di carattere stabile;
- le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti.

## **Titolo IV : ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

### **Articolo 30 - Accertamento**

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, in caso di omesso o parziale versamento, fissa la relativa scadenza dandone comunicazione all'interessato mediante notifica, anche con raccomandata R.R., di apposito avviso.
3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2, ai fini dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

### **Articolo 31 - Versamento per occupazioni permanenti**

4. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso per intero l'anno di rilascio della concessione. Il pagamento del canone relativo all'anno di rilascio va effettuato alla data stabilita nell'atto di concessione.
5. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno di durata della concessione medesima.
6. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

### **Articolo 32 - Versamento per occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 34 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.

2. Per le occupazioni ricorrenti di cui all'articolo 4, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare, sono escluse dal suddetto comma le aree mercatali.

### **7. Articolo 33 - Norme comuni per il versamento**

- i. Il pagamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale o bancario del Comune oppure presso gli uffici di Polizia Municipale.
- a) Il canone deve essere corrisposto di norma in unica soluzione.
- b) E' ammesso il versamento in rate semestrali anticipate per le aree mercatali e per le attività nell'agro per le attività turistiche.

### **8. Articolo 34 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni, non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, oppure: mediante consegna del relativo ruolo al Concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Articolo 35 - Rimborsi**

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario di cui all'articolo 3.
2. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso; richiesta, che l'interessato comunque deve presentare.

3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

### **Articolo 36 - Sanzioni**

1. Le violazioni delle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire 100.000 a lire 600.000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni al presente regolamento rappresentino anche violazioni al Codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite anche con le sanzioni previste dal predetto codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 19 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima. Si applicano pure le sanzioni accessorie stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
5. Per i versamenti non effettuati nei tempi previsti dal seguente regolamento, è applicata la maggiorazione del 20% sul canone dovuto.

### **Articolo 37 - Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

## **9. Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 38 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

### **Articolo 39 - Disposizioni transitorie**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dall'attuale concessionario, alle stesse condizioni contrattuali, fatta salva la facoltà di recesso.
2. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente come da articolo 63, comma 2, lettera f), del Decreto legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.  
**Per le nuove occupazioni effettuate a partire dal 01/01/1999, il canone viene fissato nella misura di L. 5.000 ad utenza.**
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

## **Allegato “A”**

### **10.FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI**

#### **11.(che danno luogo all’applicazione del canone di concessione)**

#### **12.Occupazioni del SUOLO PUBBLICO**

- 13. aree mercatali
- 14. arredo urbano in genere
- 15. banchi di vendita in luoghi pubblici diversi dalle aree mercatali
- 16. cartellonistica pubblicitaria stradale
- 17. chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita
- 18. dehors (“distese”)
- 19. dissuasori stradali
- 20. distributori di carburanti
- 21. distributori di tabacchi e simili
- 22. edicole
- 23. esposizioni di merce all’esterno di negozi
- 24. fioriere e simili
- 25. mezzi pubblicitari con sostegni al suolo
- 26. ombrelloni, tavolini e sedie
- 27. passi carrai
- 28. ponteggi, attrezzature e materiali per edilizia
- 29. spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
- 30. spazi riservati alle autovetture adibite a pubblico trasporto
- 31. spazi riservati al parcheggio privato
- 32. spettacoli viaggianti e circensi

#### **33.Occupazioni del SOPRASUOLO**

- 34. cavidotti, elettrodotti e simili
- 35. impianti a fune per trasporto merci o persone
- 36. insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo
- 37. striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze
- 38. tende solari e simili

#### **39.Occupazioni del SOTTOSUOLO**

- 40. cavidotti interrati
- 41. cisterne e serbatoi interrati in genere
- 42. condotte e tubazioni interrate
- 43. cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili

## **Allegato B**

### **ELENCO VIE E PIAZZE INCLUSE NELLA 1^ CATEGORIA (ZONA A PIANO DI FABBRICAZIONE)**

Le restanti Vie e Piazze non presenti nel seguente elenco corrispondono alla 2^ categoria.

1. Piazza Santa Maria
2. Via Tempio
3. Via Buoncammino (da Via Badu e Rivu a casa Stara Giov. Antonio – civico n.12)
4. Via Manzoni (da p.zza Sa Teria a casa Puddu Francesco – civico n.10)
5. Via S. Satta
6. Piazza Sa Teria
7. Via Foscolo
8. Via Santa Croce
9. Via Parini
10. Via Mariano IV
11. Via Lamarmora
12. Via P. Catte (da Via King a casa Masala Antonio – civico n.6)
13. Via M: Pira (da Via Battisti a casa Lovicu-Columbu – civico n.4)
14. Via King (da Via Vittorio Emanuele a Via Leopardi)
15. Via IV Novembre
16. Via Bixio (da Via Farina a Via Nazionale)
17. Via C. Floris
18. Via Farina
19. Via Toti
20. Via Cavour
21. Via Misericordia
22. Via Depretis
23. Via Mameli
24. Via Nievo
25. Via Mattei (da Via M.Grappa a Via Farina)
26. Via Corراس (da Via Carmine a casa Garippa-Offeddu – civico n.13)
27. Via M. Limbara (da Via Corراس a casa Maricosu Mario – civico n.4)
28. Via Carmine
29. Via Solferino
30. Via Dante
31. Via S. Ignazio
32. Via R. Congiu
33. Via Belvedere
34. Via XX Settembre
35. Via Masiloghi (da Via Bellieni a Frantoio Oleario Puligheddu-Gabbas)
36. Via Padre Solinas
37. Piazza Collegio
38. Via Garibaldi

39. Via Tuveri  
40. Via Canudu  
41. Via Vittorio Veneto  
42. Via Nuoro (da Via Kennedy a Via Tempio)  
43. Via Badu e Rivu  
44. Via Crispi  
45. Via Colombo  
46. Via Dr. Goddi  
47. Via Alfieri  
48. Via Don Casula  
49. Via Vittorio Emanuele  
50. Via Sas Concias  
51. Via Regina Elena  
52. Via Carducci  
53. Via Asmara  
54. Via San Lussorio  
55. Via Concordia  
56. Via Puligheddu  
57. Via Massaua  
58. Via Goito  
59. Via M. Grappa  
60. Via Trento  
61. Via Sauro  
62. Vicolo G. Mannu  
63. Piazza S. Giorgio  
64. Via Angioi  
65. Via M. Spada  
66. Via Siotto Pintor  
67. Via Piave  
68. Via Ichnusa  
69. Via Risorgimento  
70. Via Spano  
71. Via S. Anna  
72. Via A. Calamida  
73. Via Tempio  
74. Via Mazzini  
75. Via Battisti  
76. Via Melis  
77. Via Carrela de Palathos  
78. Via Deledda  
79. Piazza Berlinguer  
80. Via Savoia  
81. Via Crimea  
82. Via Matteotti

83. Via Nazionale
84. Via Leopardi
85. Via Cernaia
86. Via Aspromonte
87. Via S. Giuseppe
88. Piazza S. Leone Magno
89. Via Trieste
90. Via Alagon
91. Piazza A. Moro
92. Via Cedrino
93. Via Istria
94. Via Toselli
95. Via Tripoli
96. Via Castello
97. Via M. Santo
98. Via Bisi
99. Via Dei Mille
100. Via Pastrengo
101. Via Gennargentu
102. Via Bellieni
103. Via S. Francesco
104. Via Giovanni XXIII
105. Via Sassari
106. Via Chironi
107. Via Barasoro
108. Via Kennedy
109. Via Arborea